



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

Comune di Civitavecchia

Servizio Segreteria Generale
Sezione Gabinetto del Sindaco

Servizio 3 - Lavori pubblici e Opere infrastrutturali,
Immobili comunali, Protezione civile, Innovazione
tecnologica

comune.civitavecchia@legalmail.it

e p.c. **Direzione regionale Territorio, Urbanistica,
Mobilità**

Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione
negoziata: Roma Capitale e Città metropolitana di
Roma Capitale

Area Porti e Trasporto marittimo

Area Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione
ambientale strategica

**Direzione regionale Valutazioni ambientali e
bonifiche**

Area Valutazione Impatto Ambientale

LORO SEDI

Oggetto: Comune di Civitavecchia. Indizione conferenza di servizi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 509/97 – Porto di Civitavecchia – Richiesta di concessione di beni demaniali marittimi e specchi acquei costituenti il bacino storico del porto di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 509/97 e dell'art. 36 del Codice della Navigazione – convocazione 2° incontro.

Con riferimento alla conferenza di servizi in oggetto, indetta con Vs. nota prot. n. 13745 del 15 febbraio 2017 (prima riunione fissata per il 6 giugno 2017) e convocata per la seconda riunione il 26 ottobre p.v. con nota prot. n. 81902 del 29 settembre 2017, ricevuta al protocollo regionale con numero 490615 del 2 ottobre 2017, si rappresenta quanto segue.

La conferenza di servizi di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 509/1997, in quanto conferenza di servizi preliminare, risulta disciplinata dall'art. 14, comma 3, della legge n. 241/1990, il quale stabilisce che la stessa si svolge secondo le modalità della conferenza semplificata e, pertanto, senza la necessità, da parte delle amministrazioni chiamate a parteciparvi, di nominare un proprio rappresentante unico.

Alla luce di quanto sopra, la Regione provvederà alla nomina del rappresentante unico regionale solo successivamente alla indizione da parte di codesto Comune della conferenza di servizi decisoria prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 509/1997 per l'approvazione del progetto definitivo.



A tale riguardo si chiede sin d'ora di voler concordare preventivamente, con l'Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi (RURCDS), le modalità di indizione della conferenza decisoria nonché le strutture regionali da coinvolgere nella stessa, al fine di una corretta individuazione di tutti gli interessi pubblici, a cui è preposta l'amministrazione regionale, coinvolti nel procedimento.

Fermo restando quanto appena rappresentato, l'Ufficio RURCDS comunica, in relazione all'oggetto della conferenza di servizi preliminare e alla richiesta del Comune di Civitavecchia di informare le strutture regionali competenti ad esprimere i pareri previsti dal d.P.R. n. 509/1997, che:

- se gli interventi risultano conformi alle previsioni del Piano Regolatore Portuale, non è necessaria la valutazione sull'ammissibilità degli stessi sotto il profilo urbanistico;
- l'autorizzazione paesaggistica sarà rilasciata nell'ambito della conferenza di servizi decisoria prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 509/1997 per l'approvazione del progetto definitivo;
- l'Area Porti e Trasporto marittimo ha restituito alcune considerazioni, in allegato alla presente (Allegato I) sui progetti in all'esame della conferenza di servizi preliminare;
- l'Area Valutazione Impatto Ambientale ha ribadito quanto già contenuto nella determinazione della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative n. G00719 del 3 febbraio 2015, avente ad oggetto "*Pronuncia di Valutazione d'Impatto Ambientale resa ai sensi dell'art. 23, parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per il progetto - realizzazione di un approdo turistico per la nautica da diporto - nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma, Società il Porto del Tirreno S.r.l. Registro elenco progetti n. 150/09*", che, relativamente ad un analogo progetto di intervento sul porto storico di Civitavecchia, ha stabilito la non competenza regionale in quanto "*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare ha evidenziato che, sulla base della Circolare Ministeriale 30/03/1990, "Assoggettabilità alla procedura d'impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria classi I, II e IV ed in particolare, i porti turistici", il porto turistico de quo, in quanto si realizza nell'ambito di un porto commerciale preesistente, è da assoggettare alla procedura di VIA nazionale;*".

In base a quest'ultima considerazione e alle modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 104/2017 che, nel modificare il Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), stabilisce la competenza statale sui "*porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri*" (Allegato II-bis, lettera 2.f), risulta quindi necessario attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Luca Ferrara